

**OGGETTO:** Delibera a contrarre art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 affidamento diretto mediante procedura ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) Codice D.Lgs. 50/2016 servizio notarile per atto di variazione dello Statuto di Pescara Energia Spa **CIG: ZD62CA7560**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**PREMESSO CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 29 agosto 2017 e n. 16 del 5 marzo 2020, il Comune di Pescara ha approvato tra l'altro le modifiche da apportare allo Statuto di Pescara Energia Spa, Società in house providing, 100% pubblica, in quanto interamente partecipata dal Comune stesso, fornendo indirizzo all'Amministratore Unico della Società di convocazione dell'Assemblea Soci per le modifiche;

**PRESO atto che** a causa dell'epidemia Coronavirus, Covid 19, che ha investito il nostro Paese, al fine di contenere il contagio e la diffusione del virus, il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per un periodo di 6 mesi, lo stato di emergenza, iniettando nell'Ordinamento numerose disposizioni normative e regolamentari che hanno inciso e incidono drasticamente sulla vita sociale, economica, lavorativa e quotidiana dei cittadini, imprese, società ecc..;

tra i provvedimenti assunti, da ultimo, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 106 testualmente recita: "1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. [[ .... omissis .....]] 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. 8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

**RILEVATO CHE**, in data 26 marzo 2020 è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci da tenersi in audio-videoconferenza alla luce di quanto sopra riportato;

**RITENUTO** di procedere a tale modifica dinanzi ad un Notaio, individuato nell' Avv. Piersergio Panella, con studio in via Marche,7 Cepagatti (Pe) C.F. PNLPSR81A07G482A e P.I. 02094680689, che interpellato ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere l'incarico a fronte di un corrispettivo di euro 1.500,00 onnicomprensive;

**RICHIAMATO** l'art. 32. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, che recita testualmente:

*" Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".*

**RILEVATO CHE:**

• che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

**RICHIAMATO INOLTRE** l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (Contratti sottosoglia), che ai commi 1 e 2, recita testualmente:

1. *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ;*

2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"omissis";*

**VISTA** la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alla assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in merito ai requisiti di idoneità professionale: iscrizione all'Ordine professionale dei notai;

**CONSIDERATO che:**

- il CIG di riferimento del presente affidamento è **ZD62CA7560**;  
- i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 sono stati dichiarati dal Professionista ed acquisiti agli atti;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. i.i.:

**VISTO** il D.lgs 175/2016 e ss.mm.i.i.

**DELIBERA**

- 1) **la premessa** si ha qui quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di affidare** l'incarico, come meglio specificato in premessa, allo Studio Notarile dell'Avv. Piersergio Panella, situato in via Marche,7 Cepagatti (Pe) C.F. PNLPSR81A07G482A e P.I. 02094680689 per l'atto di variazione dello Statuto sociale della Società Pescara energia Spa mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 3) **di adottare il presente atto** ai sensi del art. 32 del D.lgs 50/2016 stabilendo che:



- a) il fine del contratto è la modifica dello Statuto della Società così come previsto dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 112 del 29 agosto 2017 e n. 16 del 5 marzo 2020;
  - b) l'oggetto del contratto è la stesura del nuovo statuto;
  - c) il valore economico è pari a 1.500,00 = (diconsi euro millecinquecento/00) onnicomprensive;
  - d) il contratto è sostituito dalla sottoscrizione della presente determinazione, da valere per presa visione e accettazione dell'incarico con tutti gli obblighi relativi, nessuno escluso;
  - e) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) **di prendere atto** che il CIG concernente tale procedura è **ZD62CA7560**;
  - 5) il corrispettivo del servizio sarà liquidato in unica soluzione previa liquidazione da parte del Responsabile Amministrativo, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. **ZD62CA7560** del codice univoco di fatturazione **M5UXCR1**;
  - 6) **di demandare** al Dott. Mauro D'Andreamatteo il compito di rendere edotta la ditta affidataria in ordine alle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel codice etico di Pescara Energia S.p.a., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale [www.pescaraenergiaspa.it](http://www.pescaraenergiaspa.it), LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE (si allega Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001) ;
  - 7) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara lì 25 marzo 2020

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Avv. Carlo Pirozzolo

